

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale

(91/C 194/25)

COM(91) 228 def.

(Presentata dalla Commissione il 27 giugno 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in virtù dell'articolo 118 del trattato la Commissione ha il compito di promuovere una stretta cooperazione fra gli Stati membri in campo sociale,

considerando che undici capi di Stato o di governo degli Stati membri della Comunità europea, riuniti a Strasburgo il 9 dicembre 1989, hanno approvato la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,

considerando che tale Carta ha solennemente riconosciuto nel suo preambolo:

— che l'applicazione dell'atto unico deve tenere pienamente conto della dimensione sociale comunitaria, e che in tale contesto occorre garantire lo sviluppo dei diritti sociali dei lavoratori della Comunità europea;

— che la realizzazione del mercato interno, deve condurre, per i lavoratori della Comunità europea, a miglioramenti in campo sociale, e nella fattispecie nel settore della protezione sociale;

— che la proclamazione solenne dei diritti sociali a livello della Comunità europea non può giustificare, in sede di attuazione, un regresso in rapporto alla situazione attuale in ciascuno Stato membro;

considerando che al paragrafo 10 la Carta stipula che:

— ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal suo regime e dalla dimensione dell'impresa in cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente;

— le persone escluse dal mercato del lavoro, o perché non hanno potuto accedervi o perché non hanno potuto reinserirvisi, e che sono prive di mezzi di sostentamento, devono poter beneficiare di prestazioni e di risorse sufficienti adeguate alla loro situazione personale;

considerando che la Carta, ai paragrafi 24 e 25, stipula inoltre che, secondo le modalità specifiche di ciascun paese:

— ogni lavoratore della Comunità europea deve poter beneficiare al momento della pensione di risorse che gli garantiscano un tenore di vita dignitoso;

— ogni persona che ha raggiunto l'età del pensionamento, ma alla quale sia precluso il diritto alla pensione, e che non abbia altri mezzi di sostentamento, deve poter beneficiare di risorse sufficienti e di un'assistenza sociale e sanitaria commisurate alle sue specifiche necessità;

considerando che sono state adottate o sono all'esame del Consiglio disposizioni in materia di parità di retribuzioni fra uomini e donne, di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, di protezione della gravidanza e della maternità, nonché relative ai rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo pieno e a durata indeterminata;

considerando che la protezione sociale è uno strumento essenziale della solidarietà fra gli abitanti di ciascuno Stato membro della Comunità, nel quadro del diritto generale di ciascuno alla protezione sociale;

considerando che il programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ha osservato che le differenze in materia di copertura sociale possono costituire un ostacolo serio alla libera circolazione dei lavoratori e aggravare gli squilibri regionali, in particolare fra il Nord e il Sud della Comunità e che è stato pertanto proposto di promuovere una strategia di convergenza delle politiche in questo campo intorno ad obiettivi congiuntamente definiti, al fine di ovviare agli inconvenienti sopradescritti;

considerando che, a partire dalla constatazione che gli sviluppi avviati nella maggior parte degli Stati membri sono influenzati da problemi comuni (in particolare, l'invecchiamento della popolazione, l'evoluzione delle strutture familiari, la persistenza di un elevato livello di disoccupazione, l'evoluzione delle situazioni e delle forme di povertà e i costi crescenti delle cure sanitarie), il Consiglio ha proposto, in occasione della riunione del 29 settembre 1989, di promuovere ulteriormente tale convergenza di fatto fissando obiettivi comuni per guidare l'evoluzione delle politiche nazionali;

considerando che, nella misura in cui non esiste un legame diretto fra i contributi destinati al suo finanziamento e la vulnerabilità individuale delle persone protette, la protezione sociale contribuisce a rendere gli oneri sociali sostenuti dalle imprese indipendenti dalle caratteristiche personali dei loro salariati; che consente in tal modo di parificare le possibilità fra le varie categorie di lavoro e permette alla maggior parte di essi di partecipare attivamente allo sviluppo della Comunità;

considerando che questa strategia di convergenza mira a fissare obiettivi comuni suscettibili di guidare le politiche degli Stati membri al fine di consentire la coesistenza dei vari sistemi nazionali e di farli progredire in armonia reciproca verso gli obiettivi fondamentali della Comunità;

considerando che gli obiettivi specifici definiti in comune devono fungere da riferimento per l'adattamento di tali sistemi all'evoluzione del fabbisogno di protezione, ed in particolare a quello legato alle trasformazioni del mercato del lavoro, al mutamento delle strutture familiari e all'evoluzione demografica;

considerando che tale convergenza mira parimenti a garantire il mantenimento e a stimolare lo sviluppo della protezione sociale nel contesto del completamento del mercato interno; che quest'ultimo faciliterà la mobilità dei lavoratori e delle loro famiglie in seno alla Comunità e che risulta opportuno evitare che la mobilità sia ostacolata dai costi supplementari, sia per gli individui che per le imprese, che comporterebbe una disparità troppo grande dei livelli di protezione sociale;

considerando infine che, per via della diversità dei sistemi e del loro radicamento nelle culture nazionali, spetta agli Stati membri di determinare le modalità di finanziamento ed organizzazione del loro sistema di protezione sociale;

considerando che la presente azione risulta necessaria al fine di realizzare, nell'ambito del funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità senza che il trattato preveda poteri d'azione in questo senso,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

A. Di orientare la loro politica generale nel campo della protezione sociale in conformità ai seguenti obiettivi;

- 1) nelle forme proprie a ciascuno Stato membro e in funzione dell'evoluzione dei problemi economici e sociali, nonché delle risposte che occorre apportar loro, la protezione sociale deve adoperarsi per svolgere i seguenti compiti:

— garantire un livello minimo di vita decorosa ad ogni persona residente, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia, sul territorio dello Stato membro; di conseguenza, conformemente ai principi enunciati dalla raccomandazione del Consiglio in merito a criteri comuni relativi a risorse e prestazioni sufficienti nella Comunità, il sistema di protezione sociale deve apportare un aiuto alle persone che non dispongono di risorse sufficienti, sia che si trovino nell'incapacità di esercitare un'attività retribuita per motivi di salute o dovuti alla situazione familiare, sia che non riescano a trovare un lavoro oppure abbiano raggiunto l'età della pensione;

— offrire a ogni persona residente, quale che sia l'entità delle sue risorse, la possibilità di ricevere le cure necessarie al ristabilimento della salute, di beneficiare delle azioni intraprese a fini di prevenzione delle malattie e di disporre dei servizi e delle attrezzature necessari al

mantenimento della propria autonomia, senza alcuna limitazione imposta per mancanza di risorse;

- contribuire a promuovere l'inserimento sociale di tutte le persone residenti, nonché l'inserimento economico di coloro che sono idonei all'esercizio di un'attività retribuita;
 - far sì che il livello di vita dei lavoratori e delle loro famiglie non subisca una diminuzione sensibile qualora cessino la propria attività a fine carriera o siano costretti a interromperla per malattia, infortunio, maternità, invalidità o disoccupazione, con eventuale modulazione in funzione delle modalità di applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni;
- 2) la fornitura di prestazioni di protezione sociale deve inoltre rispettare i seguenti principi generali:

- parità di trattamento, in modo da evitare qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, sulla razza, sul sesso, sulla religione, sui costumi o sulle opinioni politiche, quando i postulanti soddisfano alle condizioni di durata di affiliazione e/o residenza necessarie per il percepimento delle prestazioni;
- equità, affinché i beneficiari delle prestazioni sociali ricevano la parte loro spettante dei miglioramenti del livello di vita globale della popolazione, in particolare grazie alla rivalorizzazione delle prestazioni versate ai non attivi e ai disoccupati;
- individualizzazione dei diritti e dei contributi, al fine di sostituire gradualmente i diritti propri ai diritti derivati, e quindi di meglio adattare il sistema all'evoluzione dei comportamenti e delle strutture familiari;

3) i sistemi di protezione sociale devono essere infine gestiti con un massimo di efficacia:

- avendo cura di accertarsi che le prestazioni versate rispondano ai bisogni reali dei beneficiari,
- minimizzando i costi di funzionamento degli enti che gestiscono la distribuzione delle prestazioni.

B. Di adattare e se necessario di sviluppare il proprio sistema di protezione sociale per raggiungere gradualmente i seguenti obiettivi, e di adottare le necessarie misure a tal fine:

Malattia o infortunio

- garantire la parità di accesso alle cure sanitarie necessarie, nonché alle misure di prevenzione delle malattie di tutte le persone che risiedono, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, sul territorio dello Stato membro;
- provvedere al mantenimento e se necessario allo sviluppo di un sistema di cure di qualità, idoneo all'evoluzione dei bisogni della popolazione, e in particolare all'intensificazione della prevenzione, nonché alla diffusione delle malattie croniche e della dipendenza delle persone anziane;
- organizzare il sistema di cure in modo tale da permettere di controllare la crescita delle spese globali per la salute della popolazione;
- organizzare il riadattamento e il reinserimento delle persone convalescenti;
- accordare ai lavoratori costretti ad interrompere il lavoro a causa di malattia, con riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni corrispondenti alla maggior parte del loro reddito anteriore di lavoro, con possibilità di eventuale modulazione in funzione delle modalità d'applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni;

Maternità

- organizzare, per tutte le donne che risiedono, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, sul territorio dello Stato membro, l'assunzione a carico integrale dei costi delle cure necessarie per la gravidanza, il parto e la successiva assistenza sanitaria;
- far sì che le donne, quando interrompono il lavoro a causa di maternità, vedano mantenute le loro remunerazioni o ricevano un assegno equivalente per almeno quattordici settimane consecutive;

Disoccupazione

- accordare a tutte le persone senza lavoro residenti, conformemente alle normative nazionali e comunitarie, sul territorio dello Stato membro, con riserva della loro disponibilità al lavoro, una copertura sociale che garantisca loro un minimo di risorse a seconda del tipo e della dimensione del loro nucleo familiare e garantisca loro, nonché alle persone a loro carico, l'accesso alle cure sanitarie;
- mettere in funzione, in favore dei disoccupati e in particolare dei giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e dei disoccupati di lungo periodo, meccanismi di lotta contro l'esclusione miranti a migliorarne l'inserimento sociale ed economico e a consentir loro di acquisire le qualifiche professionali necessarie a trovare o ritrovare un lavoro;
- con riserva delle disposizioni necessarie per la valutazione e il controllo, accordare ai lavoratori, quale che sia stato il loro regime, che hanno perduto involontariamente il loro lavoro e che nonostante le loro ricerche non riescono a trovarne un altro, prestazioni d'importo tale da rappresentare una parte considerevole del loro reddito anteriore di lavoro, con possibilità di eventuale modulazione in funzione delle modalità d'applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni;

Incapacità di lavoro

- accordare a tutte le persone handicappate o invalide che risiedono, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, sul territorio dello Stato membro, nonché alle persone a loro carico, una copertura sociale che garantisca loro un minimo di risorse e l'accesso alle cure sanitarie;
- favorire l'integrazione sociale delle persone invalide e handicappate e, nella misura del possibile, il loro inserimento economico;
- accordare ai lavoratori, quale che sia stato il loro regime e che si vedono costretti a interrompere o a ridurre l'attività lavorativa a causa d'invalidità, fatta riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni d'importo corrispondente alla maggior parte del reddito anteriore di lavoro, con possibilità di eventuale modu-

lazione in funzione delle modalità d'applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni;

Vecchiaia

- garantire risorse minime a tutte le persone anziane che risiedono, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, sul territorio dello Stato membro, ed eventualmente modulare tale garanzia in funzione dei loro bisogni specifici, in particolare quando dipendono dalle cure e dai servizi altrui;
- contribuire alla lotta contro l'emarginazione sociale delle persone anziane;
- offrire a ogni lavoratore la possibilità di esercitare un'attività professionale oltre l'età minima di accesso ai diritti alla pensione di quiescenza;
- assicurarsi che il sistema pensionistico garantisca effettivamente agli ex lavoratori, per tutto il periodo della pensione, un tasso di sostituzione elevato del loro reddito anteriore del lavoro, mantenendo nel contempo un determinato equilibrio fra gli interessi dei lavoratori attivi e quelli dei pensionati;
- adattare le modalità di acquisizione dei diritti a pensione al fine di ridurre la penalizzazione dei lavoratori che abbiano avuto una carriera di lavoro incompleta a causa di periodi di malattia, invalidità o disoccupazione prolungata, nonché dei lavoratori che abbiano momentaneamente interrotto l'attività lavorativa per allevare i loro figli o per assistere un genitore invalido o handicappato;
- adattare i sistemi pensionistici in modo da riconoscere progressivamente diritti propri a ciascuno, valendosi nel contempo, qualora necessario, di formule transitorie al fine di salvaguardare i diritti acquisiti;
- mettere a punto, qualora necessario, le condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione di quiescenza, in particolare alla pensione complementare, al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità;
- adattare in tempo utile i sistemi pensionistici all'evoluzione demografica, conservando al tempo stesso il ruolo centrale dei regimi legali di pensione;

Famiglia

- sviluppare le prestazioni familiari in maniera tale da evitare che la mancanza di risorse possa essere motivo di dissuasione dal desiderio di avere un figlio; sviluppare in particolare le prestazioni versate alle famiglie più sprovvedute e adattarle per le famiglie monoparentali e per quelle che allevano un figlio minorato;
- contribuire a favorire l'integrazione delle persone che, dopo aver allevato i loro figli, desiderano una reintegrazione sul mercato del lavoro, e dar loro la possibilità di beneficiare di una formazione complementare che consenta loro di acquisire le qualifiche richieste per trovare un'occupazione;
- eliminare, tramite misure suscettibili di conciliare responsabilità familiari e vita professionale, gli ostacoli all'esercizio di un'attività professionale da parte dei genitori e accordare un aiuto, anche finanziario, alle persone che devono ridurre o interrompere l'attività professionale per educare i fi-

gli o far fronte ai bisogni di un genitore anziano o minorato;

- contribuire a ridurre l'ineguaglianza di possibilità fra figli dovuta alla diversità delle situazioni familiari e in particolare alle differenze di reddito dei genitori,

E A TAL FINE CHIEDE ALLA COMMISSIONE:

- 1) di sottoporre periodicamente al Consiglio una relazione di valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi sopradescritti, di elaborare e utilizzare indicatori adeguati a tal fine e di presentare, se del caso, qualsiasi proposta utile che tenga conto dei cambiamenti demografici, economici e sociali intervenuti nella Comunità;
- 2) di organizzare scambi regolari con gli Stati membri circa lo sviluppo della politica di questi ultimi nel campo della protezione sociale.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama

(91/C 194/26)

SEC(91) 1109 def.

(Presentata dalla Commissione il 9 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3835/90⁽¹⁾ reca applicazione di preferenze tariffarie alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù per aiutare questi paesi

ad arginare il diffondersi della produzione e del traffico di cocaina, che minacciano la loro integrità sociale e deteriorano le loro economie al punto da compromettere il loro sviluppo;

considerando che è ormai accertato che i paesi dell'Istmo centroamericano sono sempre più frequentemente la via di transito per il traffico di stupefacenti tra la regione andina e la parte settentrionale del continente americano;

considerando che la coltivazione illegale del papavero e della canapa indiana e la produzione di droga e di altre sostanze psicotrope si stanno sviluppando in misura preoccupante nei paesi dell'istmo centroamericano;

considerando che l'incremento di questo traffico e di questa coltura minaccia la stabilità economica e sociale dei paesi dell'Istmo centroamericano;

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.